

# Sci/snowboard assicurazione contro la rottura e il furto

(Gli sci e lo snowboard vengono chiamati di seguito «attrezzatura sportiva»)

## INFORMAZIONI PER LA PERSONA ASSICURATA

In tutto il testo la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche al femminile.

Ai sensi delle condizioni generali di assicurazione (CGA), assicuratore è l'EUROPEA Assicurazioni Viaggi SA, susseguentemente nominata ERV, con sede a Basilea.

L'inizio e il termine del contratto di assicurazione, i rischi e le prestazioni assicurati, nonché i premi si evincono dalla polizza o dal certificato di garanzia e dalle relative CGA. Le informazioni in merito ai principi relativi al pagamento ed al rimborso dei premi, nonché a tutti gli altri obblighi dello stipulante sono contenute nelle CGA e nelle disposizioni di legge.

L'elaborazione dei dati serve allo svolgimento di operazioni assicurative e di tutte le operazioni accessorie ad esse correlate. I dati vengono rilevati, elaborati, conservati e cancellati secondo le disposizioni di legge e possono essere forniti a riassicuratori, uffici amministrativi, compagnie di assicurazioni e istituzioni operanti in campo assicurativo, sistemi informativi centrali delle compagnie di assicurazioni e altri interessati.

Fa fede in ogni caso il concreto contratto di assicurazione. In caso di dubbio fa fede esclusivamente la versione tedesca della CGA.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (CGA) E840

- DISPOSIZIONI GENERALI**
- ROTTURA DEGLI SCI/DELLO SNOWBOARD**
- FURTO DEGLI SCI/DELLO SNOWBOARD**
- SMARRIMENTO DEGLI SCI/DELLO SNOWBOARD**

### 1 DISPOSIZIONI GENERALI

#### 1.1 Persona assicurata

La persona assicurata è il titolare legittimo dell'assicurazione sci Suisse Alpine composta dal calcolo del premio e dalle presenti CGA.

#### 1.2 Ambito di validità e durata

- A L'assicurazione si applica in tutta la Svizzera e nelle regioni sciistiche dei Paesi confinanti.
- B L'assicurazione inizia e termina alle date indicate nel calcolo del premio, ma non prima del pagamento del premio (fa fede la data del timbro postale o della ricevuta di pagamento).
- C Alla scadenza di tale termine è possibile prolungare di volta in volta di un anno l'assicurazione pagando il premio recapitato dalla compagnia d'assicurazione.

#### 1.3 Diritti nei confronti di terzi

Se la persona assicurata è stata risarcita da un terzo responsabile o dal suo assicuratore, viene meno il risarcimento in base al presente contratto. Se è stata citata l'ERV al posto del responsabile civile, la persona assicurata è tenuta a cedere all'ERV le proprie pretese derivanti dalla responsabilità civile fino all'ammontare dei costi sostenuti dall'ERV.

#### 1.4 Altre disposizioni

- A Come foro competente la persona avente diritto ha a disposizione il proprio luogo di residenza in Svizzera oppure la sede dell'ERV a Basilea.
- B Le prestazioni percepite a torto dall'ERV le devono essere rimborsate entro 30 giorni unitamente a tutte le spese ad esse correlate.
- C Valgono le disposizioni della Legge sul contratto d'assicurazione (LCA) ed il diritto svizzero.

#### 1.5 Caso di danno

- A La persona assicurata è tenuta ad adottare di propria iniziativa tutte le misure concepibili per impedire o ridurre il danno. Essa non può peraltro apportare all'attrezzatura sportiva danneggiata modifiche che potrebbero impedire una verifica della causa del danno. E inoltre tenuta a seguire le istruzioni dell'assicurazione ERV.
- B L'attrezzatura sportiva danneggiata deve essere consegnata in un negozio di sport in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein subito dopo che si è verificato il danno. Al negozio stesso occorre fare una notifica del sinistro veritiera e circostanziata.
- C In caso di furto occorre immediatamente sporgere denuncia al posto di polizia più vicino al luogo del reato. L'ERV deve essere immediatamente informata per iscritto del furto.
- D In caso di smarrimento in seguito a caduta, la persona assicurata è tenuta ad adottare tutte le misure concepibili per rientrare in possesso dell'attrezzatura sportiva. Alla notifica di sinistro all'ERV deve essere allegata conferma scritta dell'ufficio più vicino a cui è stato segnalato l'accaduto (impianti di risalita, skillift ecc.).
- E In caso di violazione di queste disposizioni o di mancata osservanza degli obblighi, l'assicurato perde qualsiasi diritto al risarcimento.

#### 1.6 Calcolo del risarcimento

- A Determinante per il calcolo del risarcimento è il prezzo di acquisto degli sci/dello snowboard compresi gli attacchi.
- B I bastoni sono assicurati fino a un massimo di CHF 100.-.
- C Se è possibile riparare l'attrezzatura sportiva danneggiata, l'ERV rimborsa i costi di riparazione fino al valore sostitutivo.

- D Per l'attrezzatura sportiva smarrita o non riparabile, il valore sostitutivo viene corrisposto conformemente alla cifra 1.6 E e F.
- E Nel 1° e 2° anno dalla data di acquisto, il valore sostitutivo è pari al 100% del prezzo di acquisto. In seguito la prestazione sostitutiva dell'ERV diminuisce del 10% annuo fino a un risarcimento minimo del 50% del prezzo di acquisto. Se al momento della regolazione del danno il prezzo di riacquisto è più basso, si applica questo come valore sostitutivo.
- F Se al momento dell'evento che ha portato al danno, l'attrezzatura sportiva presenta già una diminuzione di valore superiore alla media in seguito a usura, l'ERV riduce il valore sostitutivo dell'importo che avrebbe dovuto essere impiegato per la riparazione dei danni da usura non assicurati.
- G In caso di smarrimento conformemente alla cifra 1.5 D, il risarcimento per gli sci/snowboard e gli attacchi è pari al 50% del valore sostitutivo che ci calcola in base alla cifra 1.6 E.
- H In caso di rottura e furto, il risarcimento sul prezzo di acquisto dell'attrezzatura sportiva risp. la somma assicurata sono limitati.
- I In caso di esaurimento della somma assicurata per l'attrezzatura sportiva indicata nella polizza, si estingue anche la copertura assicurativa per gli attacchi e i bastoni.

## 2 ROTTURA DEGLI SCI/DELLO SNOWBOARD

### 2.1 Estensione dell'assicurazione

Per l'attrezzatura sportiva indicata nella polizza (compresi gli attacchi come unità) e per i bastoni (sono esclusi ulteriori accessori), l'ERV garantisce all'assicurato copertura in caso di rottura e danneggiamento durante il relativo uso nonché sul tragitto diretto dall'abitazione alla regione sciistica e ritorno. Il presupposto necessario è che il danno possa essere ricondotto a un evento improvviso, imprevedibile, violento e indipendente dalla volontà dell'assicurato.

### 2.2 Non sono assicurati

- A I danni causati intenzionalmente da inosservanza dell'obbligo di diligenza generalmente dovuto o da negligenza grave.
- B I danni da usura: per danni da usura si intendono i danni sorti non in seguito a un evento improvviso o a incidente, ma dovuti all'utilizzo o ad altre ragioni (invecchiamento, corrosione, manutenzione assente o impropria ecc.); s'intendono inoltre i danni sul rivestimento, ai bordi, lateralmente, sugli spigoli superiori e sulle superfici, la perdita della protezione alle estremità e della tensione.
- C I danni dovuti a errori di fabbricazione o dei materiali, ad es. l'incollaggio inadeguato, superfici e superfici di scorrimento screpolate ed errori di costruzione che comportano evidentemente danni sempre analoghi all'attrezzatura sportiva di uno stesso modello (danni epidemici).
- D L'attrezzatura a noleggio e le relative spese, l'apparecchiatura in leasing e di prova, gli sci/snowboard da gara.

## 3 FURTO DEGLI SCI/DELLO SNOWBOARD

### 3.1 Estensione dell'assicurazione

- A L'ERV garantisce all'assicurato la sostituzione per la perdita in seguito a furto dell'attrezzatura sportiva indicata nella polizza (incl. gli attacchi come unità) e dei bastoni durante l'uso nonché sul tragitto diretto dall'abitazione alla regione sciistica e ritorno. L'ERV deve potersi convincere dell'effettivo diritto al risarcimento prendendo visione del rapporto scritto della polizza (s.a. cifra 1.5 C).

### 3.2 Non sono assicurati

- A I furti dall'abitazione permanente presso il domicilio (compresa cantina, soffitto, garage ecc.) dell'assicurato nonché dall'automobile parcheggiata presso il domicilio (incl. dal portapacchi).
- B I furti causati intenzionalmente da inosservanza dell'obbligo di diligenza generalmente dovuto o da negligenza grave.
- C L'attrezzatura a noleggio e le relative spese, l'apparecchiatura in leasing e di prova, gli sci/snowboard da gara.

## 3 SMARRIMENTO DEGLI SCI/DELLO SNOWBOARD

### 4.1 Estensione dell'assicurazione

L'ERV garantisce all'assicurato la sostituzione parziale per lo smarrimento dell'attrezzatura sportiva (incl. gli attacchi come unità) indicata nella polizza. Lo smarrimento deve essere conseguenza diretta di una caduta verificatasi durante l'esercizio dello sport. Al momento della caduta, l'attrezzatura sportiva deve inoltre essere dotata di dispositivo d'arresto funzionante.

EUROPEA ASSICURAZIONI VIAGGI SA

Margarethenstrasse 38, casella postale, CH-4002 Basilea  
Telefono +41 58 275 27 27, fax +41 58 275 27 30, [sinistri@erv.ch](mailto:sinistri@erv.ch)

ETIG - MEMBER OF THE EUROPEAN TRAVEL INSURANCE GROUP  
THE LARGEST TRAVEL INSURERS ASSOCIATION IN EUROPE